



COMUNE DI PIARIO

Via Monsignor Speranza, 25

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTO DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50 E S.M.I.

Approvato con deliberazione di G.C. n. 68 in data 15/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO



COMUNE DI PIARIO

Via Monsignor Speranza, 25

INDICE

PREMESSA

CAPO I

Principi generali

Art. 1 – Destinazione del fondo

Art. 2 – Destinatari

Art. 3 – Costituzione del gruppo di lavoro

Art. 4 – Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

Art. 5 – Modulazione del fondo

Art. 6 – Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

Art. 7 – Suddivisione in lotti

Art. 8 – Centrali di committenza

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 9 – Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Art. 10 – Graduazione del fondo incentivante

Art. 11 – Disciplina delle modifiche e delle varianti

Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Art. 13 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Art. 14 – Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

Art. 15 – Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

Art. 16 – graduazione del fondo incentivante

Art. 18 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

Art. 19 – Disciplina delle attività svolte in forma “mista”

Art. 20 – Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

Art. 21 – Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incremento dei costi o dei tempi di esecuzione

Ambito lavori

Art. 22 – Principi in materia di valutazione

Art. 23 – Coincidenza di funzioni

Art. 24 – Funzioni articolate e singole

Art. 25 – Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

Art. 26 – Liquidazione dell'incentivo

Art. 27 – Conclusione di singole operazioni

Art. 28 – Liquidazione – limiti

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 29 – Campo di applicazione e disciplina transitoria



COMUNE DI PIARIO

Via Monsignor Speranza, 25

PREMESSA

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato – s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.LGS n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

CAPO I **Principi generali**

Art. 1 Destinazione del fondo

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nei relativi documenti di programmazione (Piano Opere Pubbliche/Documento Unico di Programmazione/Programma acquisti, progetti e appalti, etc.)

Art. 2 Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - Responsabile unico del procedimento;
 - Soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - Soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - Soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle procedure di gara a termini degli art. 32 e 33 del Codice;
 - Soggetti incaricati della direzione lavori, contabilità e/o controlli delle stesse;
 - Soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione e/o controlli delle stesse;
 - Soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - Soggetti incaricati del collaudo statico;
 - Soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - I collaboratori dei suddetti soggetti.

Art. 3 Costituzione gruppo di lavoro

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione, individua con apposito provvedimento del dirigente o responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo



COMUNE DI PIARIO

Via Monsignor Speranza, 25

riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.

3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame, comprese opere già eseguite.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 5 Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 6 Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche e quindi sono escluse da qualsiasi riconoscimento economico:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori in amministrazione diretta;
- c) i lavori (opere, manutenzioni ordinarie e straordinarie, ristrutturazioni, restauri e risanamenti conservativi) inferiori a euro 40.000,00;
- e) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000;
- f) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.



COMUNE DI PIARIO

Via Monsignor Speranza, 25

Art. 7 Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto singolarmente che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).

Art. 8 Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse non è attribuito alcun incentivo.

CAPO II Fondo per lavori

Art. 9 Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento:

1. nel programma annuale delle opere pubbliche per importi superiori al limite previsto per l'obbligo di inserimento di euro 100.000,00;

2. nei capitoli di spesa della programmazione di bilancio per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la ristrutturazione, il restauro ed il risanamento conservativo per importi pari o superiori a euro 40.000,00. Per la manutenzione ordinaria è fatto salvo l'eventuale parere difforme della sezione autonomie locali.

L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.

Art. 10 Graduatoria del fondo incentivante

1. Ai fini della graduatoria del fondo per i lavori viene fatto riferimento all'importo a base di gara.

2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 (80,00 % del 2,00 %) è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

IMPORTO LAVORI			PERCENTUALE
da euro	a euro		
di cui all'art. 9, comma 1			
40.000,00 -soglia minima -	1.000.000,00 -		100%
1.000.001,00	5.000.000,00		
5.000.001,00 -			
di cui all'art. 9, comma 2			
40.000,00 -soglia minima -	1.000.000,00 -		50%
1.000.001,00 -			25%

Art. 11 Disciplina delle modifiche e delle varianti

1. Le modifiche e le varianti conformi all'art. 106 del Codice, con esclusione di quelle determinate da errore od omissione di progettazione, inadeguata valutazione dello stato di fatto, mancata od



COMUNE DI PIARIO

Via Monsignor Speranza, 25

erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo di aggiudicazione. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la modifica o la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 12 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

RUOLO	PERCENTUALE	
	Titolare incarico	Collaboratori
Responsabile unico del Procedimento	25,00%	20,00%
Programmazione della spesa	5,00%	3,25%
Controllo delle procedure di gara e di esecuzione	5,00%	3,25%
Valutazione preventiva dei progetti	4,00%	1,00%
Direzione dei lavori/controllo della stessa	25,00%	3,5%
Collaudo tecnico amministrativo / Statico – controllo dello stesso	4,00%	1,00%
Totale	68,00 %	32,00 %

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 13 Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.

Art. 14 Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

Art. 15 Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

Presupposti per l'erogazione dell'incentivo negli appalti di servizi e forniture sono:

- importo al netto dell'IVA pari o superiore a euro 40.000,00;
- previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione;
- nomina del direttore dell'esecuzione.



COMUNE DI PIARIO

Via Monsignor Speranza, 25

e pertanto gli appalti di servizi e forniture privi dei soprarichiamati presupposti sono esclusi da qualsiasi riconoscimento economico.

Art. 16 Graduatoria del fondo incentivante

1. La graduatoria della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.

2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 (80,00 % del 2,00 %) è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:

IMPORTO SERVIZI E FORNITURE			PERCENTUALE
da euro	a euro		
40.000,00 -soglia minima -	1.000.000,00 -		10%
1.000.001,00	5.000.000,00		8%
5.000.001,00 -			6%

Art. 17 Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 16, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 18 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

RUOLO	PERCENTUALE	
	Titolare incarico	Collaboratori
Responsabile unico del Procedimento	25,00%	22,00%
Programmazione della spesa	5,00%	3,25%
Predisposizione e controllo delle procedure di bando	5,00%	3,25%
Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità	33,00%	3,50%
Totale	68,00 %	32,00 %

CAPO IV Norme comuni

Art. 19 Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Dirigente/Responsabile d'Area.



COMUNE DI PIARIO

Via Monsignor Speranza, 25

Art. 20 Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 21 (Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione)

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106 del Codice, l'incentivo riferito al RUP, alla direzione lavori ed al collaudatore ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

TIPOLOGIA INCREMENTO	MISURA DELL'INCREMENTO CONTRATTUALE	PERCENTUALE RIDUZIONE
Tempi di esecuzione	entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	dal 21% al 40% del tempo	30%
	oltre il 41% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	entro il 20% dell'importo di contratto	20%
	dal 21% al 40% dell'importo di	40%
	oltre il 41% dell'importo di contratto	60%

Art. 22 Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.



COMUNE DI PIARIO

Via Monsignor Speranza, 25

3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 23 Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 24 Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 25 Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Art. 26 Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente dell'Area competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, con atto determinativo.

2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.

3. La liquidazione dell'incentivo avviene alla scadenza delle fasi già svolte.

4. Il dirigente/responsabile del servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.

5. Ai fini della liquidazione, il Dirigente/Responsabile, predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:

- tipo di attività da svolgere;
- percentuale realizzata;
- tempi previsti e tempi effettivi;
- tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.

La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.

Art. 27 Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;



COMUNE DI PIARIO

Via Monsignor Speranza, 25

- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- e) per la direzione lavori, e/o verifica dello stesso, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- g) per il collaudo, e/o verifica dello stesso, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 28 Liquidazione – limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 29 Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni. Le risorse sono comunque erogate solo qualora non rilevino ai fini del limite dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.
2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.